

IN QUESTA EDIZIONE



1. Il diritto alla detrazione dell'IVA e la registrazione delle fatture passive con particolare riferimento alle fatture di fine anno
2. L'acconto IVA per l'anno 2020
3. Versamenti sospesi anche per il mese di dicembre, incluso l'acconto IVA
4. Le dichiarazioni d'intento e le relative indicazioni nella fattura elettronica
5. Piano *cashless* del governo: *cashback* e lotteria degli scontrini

1

Il diritto alla detrazione dell'IVA e la registrazione delle fatture passive con particolare riferimento alle fatture di fine anno

Per soggetti IVA

Il momento di spettanza del diritto alla detrazione IVA a credito sulle fatture d'acquisto è individuato nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, ossia alla data in cui l'operazione si considera effettuata ai fini IVA.

Il diritto alla detrazione dell'IVA è esercitabile dall'acquirente/committente previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti. In particolare, le fatture devono essere annotate nel registro IVA degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine della presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Nella prassi esistono due requisiti che devono essere dati in capo all'acquirente/committente, affinché questo possa esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA:

1. il presupposto sostanziale: l'avvenuta esigibilità dell'imposta (cioè l'effettuazione dell'operazione) e la spettanza del diritto alla detrazione;
2. il presupposto formale: il possesso della fattura d'acquisto e la correttezza del contenuto di questa.

In altre parole, il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA è individuato nel momento in cui in capo all'acquirente/committente si verificano entrambi i suddetti requisiti, da tale momento il soggetto ricevente la fattura può, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, operare la detrazione dell'IVA.

Con riferimento alle fatture di fine anno si evince che il diritto alla detrazione IVA potrà essere esercitato nell'anno in cui l'acquirente/committente, essendo venuto in possesso della fattura con riferimento ad una certa operazione d'acquisto effettuata, la annota in contabilità, facendola confluire nella liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.

A titolo esemplificativo (per un contribuente con liquidazione IVA mensile):

Effettuazione dell'operazione	27 dicembre 2020
Ricezione della fattura via sistema SDI	3 gennaio 2021
Registrazione della fattura	Entro il 15 febbraio 2021
Esercizio della detrazione dell'IVA	Nella liquidazione IVA relativa al mese di gennaio 2021

In questo caso, la fattura viene ricevuta e annotata nel mese di gennaio 2021: si tratta di un'operazione che pur se relativa all'anno 2020, il diritto alla detrazione IVA andrà esercitato nel mese di ricezione della fattura (gennaio 2021), purché annotata nel registro IVA degli acquisti entro il 15 febbraio 2021.

La regola della detrazione IVA a fine anno richiede quindi l'analisi delle fatture distinguendo tra:

- fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, che rientrano nella liquidazione IVA di dicembre 2020;
- fatture ricevute nel mese di gennaio 2021 (datate dicembre 2020) che saranno registrate nel mese di gennaio 2021 e confluiranno nella liquidazione IVA del mese di gennaio 2021 (in analogia per i mesi successivi, qualora il ricevimento avviene in mesi successivi);
- fatture ricevute nel mese di dicembre 2020 non registrate a dicembre 2020: per tali fatture è possibile detrarre l'IVA nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2020, da presentare entro il 30 aprile 2021 (soluzione però di difficile attuazione pratica);
- fatture ricevute nel mese di dicembre 2020 e registrate dopo il 30 aprile 2021: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale IVA integrativa (qualora si volesse esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA).

Il destinatario delle fatture d'acquisto ha interesse a ricevere le fatture (elettroniche) nell'anno di effettuazione dell'operazione e di annotarle nello stesso anno nel proprio registro IVA degli acquisti, così che egli potrà esercitare il diritto alla detrazione IVA ancora nell'anno. D'altra parte, l'acquirente/committente può solo chiedere/sollecitare eventualmente il cedente (soprattutto se trattasi di imponibili IVA rilevanti) affinché questo emetta la fattura (elettronica) ancora in tempo utile entro l'anno, non avendo lui diritto di pretendere l'emissione della fattura entro l'anno (o con una tempistica tale che anche l'arrivo della fattura via "SdI" avvenga ancora nell'anno).

Facciamo presente ancora una volta che la fattura elettronica si crea come file e si invia allo "SdI", dopodiché lo "SdI" impiega al massimo cinque giorni ai fini della trasmissione della fattura al ricevente; ormai però la trasmissione avviene normalmente in tempi molto rapidi, anche in pochi minuti. Dunque, per una ricezione sicura di una fattura emessa nel 2020 ancora entro il 31.12.2020, si consiglia di farla emettere il 28.12.2020 o al più tardi il 29.12.2020.

2 L'acconto IVA per l'anno 2020

Per soggetti IVA

Quanto segue va letto in combinazione con quanto riportato nel successivo punto 3 di questa newsletter, in quanto ricadendo nelle casistiche di cui al successivo punto 3, l'acconto IVA potrebbe essere pagato, anziché il 28 dicembre 2020, entro il 16 marzo 2021, o, da tale data in poi, in quattro rate mensili.

L'acconto IVA per l'anno 2020 deve essere versato – per chi non ricade nella sospensione di cui nel successivo punto 3 di questa newsletter e per chi non vuole applicare tale sospensione - entro e non oltre lunedì, 28 dicembre 2020 (essendo il 27 una domenica); nessun versamento è dovuto a titolo di acconto IVA qualora l'importo del medesimo risulti essere inferiore ad Euro 103,29. A riguardo non vi sono da segnalare modifiche della modalità di determinazione di tale acconto rispetto all'anno precedente.

Per le contabilità gestite direttamente da Voi stessi, l'importo dell'acconto IVA deve essere in ogni caso monitorato da Voi stessi, in particolare anche nei casi in cui intendiate effettuare il calcolo con una modalità diversa da quella "storica".

Vi informiamo che per le contabilità gestite da noi l'importo dell'acconto IVA verrà calcolato da noi e informeremo noi circa un eventuale versamento da effettuare. Qualora non Vi perverrà nessun modello di pagamento F24 da parte nostra, potrete presumere che nessun versamento a titolo di acconto IVA sarà dovuto.

Le modalità di determinazione dell'acconto IVA per l'anno 2020

Esistono tre metodi per la determinazione dell'acconto IVA, l'applicazione dei quali è indifferente, ossia alternativa:

- a) il "metodo storico" (o "automatico"), che è quello più utilizzato e più semplice;
- b) il "metodo previsionale";
- c) il "metodo delle operazioni effettuate".

a) Il "metodo storico" (o "automatico")

I soggetti che applicano questo metodo devono versare a titolo d'acconto l'88% dell'IVA a debito dovuta sulla base di riferimento. Per maggiore chiarezza si riporta quanto segue:

Periodicità di liquidazione	Base di riferimento	*Riferimento nella dichiarazione IVA 2020 (per l'anno 2019)
Mensile	Liquidazione del mese di dicembre 2019 (rigo VP 14 + VP 13)	righi VH 15 + VH 17
trimestrale (se risultava un debito)	Dichiarazione IVA per il 2019 (saldo e acconto), la base di riferimento va calcolata senza di considerare gli interessi dell'1%	righi VL 38 – VL 36 + VP 13 (VH17)
trimestrale (se risultava un credito)	Dichiarazione IVA per il 2019 (differenza tra acconto versato e credito IVA annuale)	righi VP 13 (VH 17) – VL 33

**si informa che i riferimenti al quadro VH valgono solamente in caso di compilazione del medesimo quadro!*

Per i contribuenti con più attività, che per obbligo di legge devono tenere contabilità separate con periodicità di liquidazione diversa, l'acconto si commisura sui seguenti importi dovuti e risultanti:

- dalla liquidazione IVA del mese di dicembre 2019 per l'attività mensile;
- dalla dichiarazione IVA per il 2019 per l'attività trimestrale.

I contribuenti che gestiscono delle contabilità separate per opzione, liquidando l'IVA cumulativamente per tutte le attività, si ha un'unica base di riferimento per il calcolo dell'acconto IVA.

b) Il "metodo previsionale"

Applicando questo metodo si fa una previsione di quanto dovuto a titolo di IVA per l'ultimo periodo di riferimento per il 2020. È però necessario che l'acconto versato per l'anno 2020 non risulti inferiore all'88%:

- di quanto dovuto per il mese di dicembre 2020, nel caso dei contribuenti mensili;
- di quanto dovuto a saldo in sede di dichiarazione annuale 2020/2021, nel caso dei contribuenti trimestrali.

c) Il "metodo delle operazioni effettuate"

Questo è il più complicato dei tre possibili metodi e pertanto ne consigliamo l'applicazione solamente in casi molto particolari.

Si fa presente che applicando questo metodo, i contribuenti mensili devono fare riferimento alle operazioni effettuate tra il primo dicembre e il 20 dicembre 2020, mentre per i soggetti trimestrali si prenderà come riferimento il periodo tra il 01. ottobre e il 20 dicembre 2020. Si dovranno pertanto considerare anche le forniture effettuate in tale intervallo, per le quali le relative fatture non sono state ancora emesse e anche se non ancora registrate. Con riferimento alle predette operazioni si dovrà fare una liquidazione IVA aggiuntiva nei registri, considerando l'eventuale credito (o debito non superiore ad Euro 25,82) da riportare dal periodo precedente. L'eventuale saldo a debito risultante al 20 dicembre 2020 dovrà essere versato al 100%.

Il versamento dell'acconto IVA per l'anno 2020

L'acconto IVA deve essere versato utilizzando il modello F24 e indicando:

- il codice tributo 6013 per i contribuenti mensili, indicando come anno di riferimento il 2020;
- il codice tributo 6035 per i contribuenti trimestrali, indicando come anno di riferimento il 2020 (si fa presente che l'importo dell'acconto non va maggiorato dell'importo per interessi nella misura dell'1%).

Si fa presente che l'acconto IVA per il 2020 non è dovuto qualora l'importo che ne scaturisce risultasse essere inferiore ad Euro 103,29. Altre ipotesi in cui l'acconto non è dovuto sono – a titolo esemplificativo – le seguenti:

- inizio dell'attività nel corso del 2020;
- attività cessata entro il 30 novembre 2020, per i contribuenti mensili;
- attività cessata entro il 30 settembre 2020, per i contribuenti trimestrali;
- agricoltori esonerati (art. 34, comma 6, DPR n. 633/72);
- soggetti che applicano il regime dei minimi o il nuovo regime forfetario.

Si fa presente che l'acconto IVA è compensabile nel modello F24 con altri crediti tributari disponibili (considerando le restrizioni vigenti in materia di compensazioni).

Naturalmente l'acconto IVA 2020 effettivamente versato sarà immediatamente scomputabile come credito nella rispettiva liquidazione dell'ultimo periodo dell'anno (nella liquidazione IVA per il mese di dicembre 2020 o nella liquidazione IVA per il IV trimestre 2020).

Versamenti sospesi anche per il mese di dicembre, incluso l'acconto IVA

Per soggetti IVA

Il decreto-legge "Ristori-quater" (DL 157/2020), prevede all'art. 2, la sospensione di versamenti per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione:

- ovunque localizzati, se hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 (2019 per i soggetti "solari") ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e se, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;
- ovunque localizzati, e indipendentemente dell'andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall'ammontare dei ricavi o compensi 2019, se esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM 3 novembre 2020; tale decreto è consultabile in internet al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sq>;
- che esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. "zone arancioni" o "zone rosse", di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020 (vedasi a riguardo in internet al seguente link: <http://www.governo.it/it/articolo/nuove-misure-emergenza-covid-19-conferenza-stampa-del-presidente-conte/15608>), come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle apposite ordinanze del Ministero della Salute);
- che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al DL 149/2020 – a riguardo vedasi in internet al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sq> - (come integrato dall'art. 1, comma 2 del DL 154/2020, c.d. "Ristori -ter") – a riguardo vedasi in internet al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/23/20G00175/sq> -, ovvero che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. "zone rosse", di cui all'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020, come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute.

Alla suddetta data del 26 novembre 2020, le diverse zone erano individuate come segue:

- "zone arancioni", le Regioni Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia – Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Marche, Liguria e Sicilia;
- "zone rosse", le Regioni Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano.

La sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre si applica, inoltre, ai soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30 novembre 2020, senza ulteriori condizioni.

Nel rispetto dei requisiti di cui sopra, saranno, dunque, rinviati per effetto del DL "Ristori-quater":

- i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF, nonché i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL), in scadenza il 16 dicembre 2020;
- i versamenti periodici dell'IVA riferita al mese di novembre 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020;
- l'acconto IVA, in scadenza il 28 dicembre 2020 (essendo il 27.12 una domenica).

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione, entro il 16 marzo 2021;
- mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, effettuando il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

4 Le dichiarazioni d'intento e le relative indicazioni nella fattura elettronica

Per soggetti IVA

Ricordiamo che per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dallo 01. gennaio 2021, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza l'applicazione dell'IVA devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le relative dichiarazioni d'intento. Tali dichiarazioni, unitamente alla relativa ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, vanno poi consegnate al fornitore o prestatore (o almeno gli estremi del protocollo di ricevimento della relativa dichiarazione d'intento da parte dell'Agenzia delle Entrate), oppure in dogana; per ogni fornitore/prestatore non si deve superare l'utilizzo dell'importo di plafond specifico disponibile e comunicato da parte del fornitore/prestatore.

Il modello delle dichiarazioni d'intento e le relative istruzioni per la compilazione si trovano in Internet al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/quest/schede/dichiarazioni/dichiarazioni-di-intento/modello>.

Nel mese di dicembre iniziano ad arrivare le dichiarazioni d'intento dei clienti che, in qualità di esportatori abituali, si avvalgono della facoltà di acquistare in non imponibilità IVA nei limiti del plafond disponibile.

Il fornitore dell'esportatore abituale ha l'onere di verificare la dichiarazione d'intento ricevuta dal proprio cliente prima dell'effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'articolo 6, D.P.R. 633/1972. Il momento dell'effettuazione dell'operazione coincide con la consegna o

spedizione nelle vendite di beni mobili (il pagamento del corrispettivo o l'emissione della fattura possono anticipare l'effettuazione se sono precedenti alla consegna o spedizione). Nelle prestazioni di servizi, invece, il momento di effettuazione corrisponde al pagamento (anche in questo caso l'emissione della fattura, se precedente al pagamento, anticipa l'effettuazione).

La verifica della ricevuta di presentazione deve essere effettuata inserendo il protocollo d'invio nell'apposita funzione "Verifica ricevuta dichiarazione di intento" del sito dell'Agenzia delle Entrate: <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>

Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti:

- la prima, formata da 17 cifre (Es. 08060120341234567);
- la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno "-" oppure "/" (Es. 000001).

Già dallo 01. gennaio 2020 il fornitore non deve più numerare la dichiarazione d'intento ricevuta e riportare gli estremi della stessa in un apposito registro (ma consigliamo comunque di tenere un apposito elenco su Excel o altro supporto, anche ai fini del monitoraggio l'utilizzo del plafond attribuito da parte del cliente); neanche l'emittente la dichiarazione d'intento deve tenere alcun registro (anche se consigliamo comunque la tenuta di un apposito elenco su Excel o altro supporto, ai fini di monitorare l'utilizzo del proprio plafond disponibile).

Già dallo 01. gennaio 2020 la fattura elettronica emessa senza IVA deve riportare:

- la dicitura obbligatoria di operazione non imponibile;
- la natura dell'operazione N3;
- il riferimento normativo dell'articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972;
- gli estremi della dichiarazione di intento ricevuta (nel senso di riportare gli estremi del protocollo di ricevimento della relativa dichiarazione d'intento da parte dell'Agenzia delle Entrate).

Il fornitore deve, in sede di compilazione della dichiarazione IVA annuale, indicare le fatture emesse nella dichiarazione annuale IVA – rigo VE31 "Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d'intento" – e nel quadro VI il numero delle dichiarazioni di intento ricevute, oltre alla partita IVA del cessionario/committente.

Il plafond può essere utilizzato dall'esportatore abituale per singole operazioni, oppure per più operazioni, "fino a concorrenza di euro", che costituisce come già prima menzionato il plafond individuale assegnato ad ogni fornitore.

Si applica la sanzione da Euro 250 a Euro 2.000 in capo al fornitore dell'esportatore abituale che effettua cessioni o prestazioni prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e verificato

telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate (articolo 7, comma 4-bis, D. Lgs. 471/1997).

Nel caso di emissione di fattura con dichiarazione d'intento oltre il limite del plafond disponibile si applica la sanzione dal 100 al 200% dell'IVA per emissione di fattura non imponibile in mancanza di dichiarazione di intento, oltre a sanzione e interessi per eventuale ritardato versamento dell'IVA (articolo 7, comma 3, D. Lgs. 471/1997).

Con l'istituto del ravvedimento operoso è possibile di regolarizzare l'eventuale fatturazione in esenzione IVA oltre il limite del plafond disponibile, pagando le sanzioni ridotte a seconda del momento in cui avviene il pagamento.

5

Piano *cashless* del governo: *cashback* e lotteria degli scontrini

Per tutti i clienti

"Italia *cashless*" è un piano messo dal governo per incentivare l'uso dei pagamenti senza contante ovvero con carte di credito, debito e App di pagamento e per combattere l'evasione fiscale.

Questo piano si fonda su cinque pilastri quali:

1. *Cashback* di stato (rimborso parziale degli importi spesi);
2. La lotteria degli scontrini;
3. Credito d'imposta Pos (30% sulle commissioni addebitate per transazioni con consumatori privati);
4. Subordinazione della detrazione IRPEF delle spese sanitarie al loro pagamento con mezzi tracciabili;
5. Tetto all'uso dei contanti, dal 01/01/2022 previsto in Euro 1.000,00, invece degli Euro 2.000,00 attuali;

Di seguito trattiamo in dettaglio il *Cashback* di stato e la lotteria degli scontrini.

***Cashback* di stato**

È un programma di rimborso in denaro a favore degli acquirenti che utilizzano per i loro acquisti carta di credito, carte bancomat e/o App di pagamento. L'adesione al programma avviene esclusivamente su base volontaria, attraverso la registrazione sull'App "Io". Non sono previsti *cashbacks* sugli acquisti effettuati come attività di impresa, arte o professione.

Nei pagamenti conteggiati, sono ricompresi quelli fatti presso i punti vendita fisici o verso artigiani e professionisti (idraulici, elettricisti, medici, avvocati) che siano dotati di un dispositivo di accettazione dei pagamenti elettronici come il Pos, che consenta la partecipazione al programma.

Possono aderire al programma le persone maggiorenni residenti in Italia.

I rimborsi sono erogati entro 60 giorni da ogni periodo:

1. Semestre 2021- entro 60 giorni;
2. Semestre 2021- entro 60 giorni;
1. Semestre 2022- entro 60 giorni;

Per ciascuno di questi periodi, i cittadini che avranno effettuato almeno 50 transazioni utilizzando strumenti di pagamento elettronici, otterranno un rimborso pari al 10% dell'importo di ogni transazione, tenendo conto per ciascuna di esse di un valore massimo di Euro 150; tutti gli acquisti che comportano una spesa superiore a questa cifra concorreranno fino all'importo di Euro 150.

Extra-Cashback di natale 2020 sperimentale

Dallo 08 dicembre al 31 dicembre 2020, si potrà ottenere il 10% di rimborso, fino a un massimo di Euro 150, effettuando almeno 10 acquisti con carta di credito, carte di debito e App di pagamento. I rimborsi saranno erogati entro 60 giorni.

Super-Cashback 2021 speciale

A partire dallo 01. gennaio 2021, ogni 6 mesi se si rientra tra i primi 100.000 cittadini che hanno effettuato più pagamenti con carte e app di pagamento nel semestre, senza importo minimo di spesa, si può vincere un premio di Euro 1.500,00.

L'adesione al programma

Gli interessati sono tenuti a registrarsi mediante la App "Io" comunicando il proprio codice fiscale, nonché gli estremi identificativi degli strumenti elettronici di cui intendono avvalersi per effettuare i pagamenti.

Si può anche effettuare la registrazione al programma cash-back tramite la banca, l'ufficio postale o gli altri soggetti che emettono carte o app di pagamento.

In fase di registrazione al programma cash-back è necessario inserire gli estremi identificativi delle carte di credito, debito o prepagate e il codice iban sul quale si vogliono ricevere gli accrediti.

Adempimenti per gli esercenti

L'esercente deve verificare se il proprio dispositivo per gli strumenti di pagamento elettronici consente di partecipare all'iniziativa.

E infatti necessario aver concluso un accordo con un fornitore dei dispositivi di accettazione di carte e app di pagamento che ha aderito al programma sottoscrivendo una convenzione con la società Pago PA S.p.A. (c.d "Acquirer convenzionato").

La lista degli acquirer convenzionati è disponibile nella pagina internet dedicata: <https://io.italia.it/cashback/acquirer/>; dal punto di vista operativo sarà bene chiarirlo con il proprio fornitore dei POS (banca o società gestrice dei POS) se tali condizioni sono date.

Imposizione del cash-back

È stato stabilito che i rimborsi attribuiti mediante il meccanismo del *cash-back* di Stato non

concorreranno a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non saranno assoggettati ad alcun prelievo erariale.

La lotteria degli scontrini

Ad introdurla è stata la Legge di Bilancio 2017 e ora, dopo tante proroghe e modifiche, l'avvio è in programma dallo 01. gennaio 2021. Tale lotteria permette di vincere premi in denaro per ogni acquisto di importo pari o superiori ad Euro 1,00 e il consumatore che intende partecipare alla lotteria dovrà rilasciare all'esercente il proprio codice lotteria, da richiedere accedendo al sito www.lotteriadegliiscontrini.gov.it.

Il codice, così come i dati relativi alla vendita saranno poi trasmessi dai commercianti all'Agenzia delle Entrate.

Ogni acquisto valido per la lotteria di importo uguale o superiore a 1 Euro genererà un numero di biglietti virtuali. Nello specifico, verrà generato un biglietto per ogni euro di corrispettivo (con arrotondamento per eccesso se la cifra decimale supera i 49 centesimi), fino a un massimo di 1.000 biglietti (provv. 80217/2020).

Estrazione	Premi lotteria scontrini <i>cash-less zero</i> contanti	Premi lotteria degli scontrini contanti ordinaria
Settimanale dal 2021 (ogni giovedì e la prima 14/01/2021)	Euro 25.000,00 (15 premi)	Euro 5.000,00 (7 premi)
Mensile	Euro 100.000,00 (10 premi)	Euro 30.000,00 (3 premi)
Annuale	Euro 5.000.000,00 (un premio)	Euro 1.000.000,00 (un premio)

Operazioni escluse dalla lotteria

Non consentono di partecipare alla lotteria gli acquisti effettuati nell'ambito dell'esercizio d'impresa e gli acquisti effettuati online. Una delle principali novità riguarda l'ultimo provvedimento del 11 novembre 2020 dell'Agenzia delle entrate, con cui si stabilisce che anche gli scontrini riguardanti i dati da trasmettere al sistema Tessera Sanitaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata, possono concorrere alla lotteria, purché il cliente consumatore finale chieda all'esercente l'acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale.

Obblighi gli esercenti

Lotteria degli scontrini non è obbligatoria per l'esercente e non ci sono sanzioni in caso di rifiuto di acquisizione del codice per partecipare alle estrazioni, ma c'è la possibilità di segnalazione da parte del cliente. È invece obbligatorio l'aggiornamento dei registratori di cassa, anche quelli già abilitati all'invio dei corrispettivi, al nuovo tracciato e alle specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate, in vigore dallo 01. gennaio 2021; a riguardo prendere contatto con il proprio fornitore dei registratori di cassa per avere un preventivo per tali adattamenti necessari.

Modalità di invio dei dati

Ai fini della lotteria, i registratori telematici (o i Server RT) trasmettono il file XML mediante

un servizio dedicato che sfrutta l'impianto già esistente per l'acquisizione dei corrispettivi telematici. I dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate vengono poi trasmessi all'Agenzia delle Dogane e raccolti nella banca dati del Sistema Lotteria.

Dati da trasmettere

Nell'ambito del file generato dal registratore telematico sono trasmessi, in particolare:

- i dati identificativi del registratore;
- la denominazione del cedente o prestatore;
- l'identificativo progressivo;
- la data e l'ora del documento trasmesso;
- l'importo del corrispettivo, distinguendo la quota pagata in contanti o con strumenti elettronici, nonché l'importo del corrispettivo non pagato;
- e il codice lotteria del cliente.

Le informazioni e i dati raccolti nella banca dati del Sistema Lotteria sono trattati dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, esclusivamente per le finalità della lotteria, in qualità di titolare autonomo.

Termini di invio dei dati

I file vengono generati dal registratore "in maniera distribuita" nel corso della giornata e al momento della chiusura di cassa. La trasmissione può avvenire in un orario casuale, nell'arco del giorno di emissione del documento commerciale.

Rischio fiscale dell'esercente

L'acquirente ha la facoltà di segnalare, sul "portale lotteria", se l'esercente, all'atto dell'acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria. Tali segnalazioni saranno utilizzate dalla stessa Agenzia e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio di evasione (art. 1, comma. 540, L. 232/2016, modificato dall'art. 20, DL 124/2019).

Una norma controversa che, sebbene non preveda una sanzione diretta nel caso di mancata adesione alla lotteria degli scontrini, apre la strada ai controlli invasivi di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

Premi per gli esercenti

Sono previsti dei premi anche per gli esercenti nella misura di:

Estrazione	Premi lotteria scontrini <i>cashless</i> Zero contanti (esercenti)
Settimanale dal 2021	Euro 5.000,00 (15 premi)
Mensile	Euro 20.000,00 (10 premi)
Annuale	Euro 1.000.000,00 (un premio)

Ritiro del premio

I premi dovranno essere reclamati entro 90 giorni dalla comunicazione. Non sarà necessario, a tal fine, conservare i documenti commerciali.

Imposizione

Le vincite alla lotteria degli scontrini sono esenti da imposte. La vincita è pagata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli mediante bonifico bancario o, per i soggetti che non detengono conto bancario, con assegno circolare non trasferibile.

Segnaliamo che l’acquisizione dei dati relativi ai pagamenti *cash-less* costituisce un ulteriore database disponibile da parte degli organi verificatori, utilizzabili in sede delle verifiche fiscali anche contro la persona che ha effettuato tali pagamenti.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

MOORE STEPHENS

 Warwick Legal Network